INFORMAZIONI

DIRETTIVE E DECISIONI

Decisione della Commissione relativa al prelievo da percepire sulle merci ottenute alle condizioni previste dall'articolo 3 della decisione del 28 giugno 1960 e dall'articolo 1 della decisione del 5 dicembre 1960, ed in particolare alla determinazione dell'aliquota di tale prelievo per il periodo 1° luglio 1962 — 30 giugno 1963

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma,

Vista la decisione della Commissione del 28 giugno 1960 [1] relativa alla circolazione delle merci per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse, ed in particolare l'articolo 3,

Vista la decisione della Commissione del 5 dicembre 1960 [2] relativa alla circolazione delle merci di competenza della Comunità Economica Europea, ottenute in uno Stato membro e nella fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti di paesi terzi di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che non siano stati assoggettati, in alcuno Stato membro, nè ai dazi doganali nè alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse, ed in particolare l'articolo 2,

Vista la decisione della Commissione del 20 dicembre 1961 [3] relativa alla determinazione, con decorrenza 1° gennaio 1962, dell'aliquota del prelievo di cui all'articolo 3 della decisione del 28 giugno 1960, ed in particolare l'articolo 1,

Vista la decisione del 15 maggio 1962 [4] dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'accelerazione complementare del ritmo d'attuazione degli obiettivi del Trattato,

Considerando che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione del 15 maggio 1962 sopracitata, gli Stati membri metteranno in vigore tra loro per ciascuno dei prodotti diversi da quelli indicati nell'allegato II del Trattato, a decorrere dal 1° luglio 1962, un dazio doganale pari alla metà del dazio di base;

Considerando che detto provvedimento equivale ad una riduzione supplementare dei dazi doganali applicabili tra gli Stati membri per ciascuno di tali prodotti, pari al 10 per cento del dazio di base;

---

[1] Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 44 del 14. 7. 1960

[2] Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 4 de 20. 1. 1961

[3] Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 12 del 17. 2. 1962

[4] Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 41 del 28. 5. 1962

Considerando che la riduzione daziaria totale di cui beneficeranno, a decorrere dalla stessa data, i prodotti enumerati nell'allegato II del Trattato non sarà superiore, invece, al 35 per cento dei dazi di base; che tali prodotti, però, non sono ottenuti, in generale, alle condizioni previste dalla citata decisione del 28 giugno 1960; che, d'altra parte, un certo numero di prodotti enumerati nell'allegato II, ed ottenuti alle condizioni sopracitate, saranno esclusi, nei mesi successivi, dal campo d'applicazione di detta decisione, in conformità delle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune;

Considerando che è giustificato mantenere un'aliquota unica per il prelievo da percepire sulle merci ottenute alle condizioni previste dalle decisioni del 28 giugno 1960 e del 5 dicembre 1960, nonchè aumentare tale aliquota in una proporzione corrispondente alla riduzione daziaria supplementare di cui la quasi totalità di dette merci beneficerà durante il periodo compreso tra il 1º luglio 1962 e il 30 giugno 1963, e di portarla, per la durata di tale periodo, dal 35 al 45 per cento;

Considerando infine, che i regolamenti 19, 20, 21 e 22 del Consiglio, relativi alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame, hanno istituito, per i prodotti ad essi assoggettati, un regime di prelievi agricoli in sostituzione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente; che l'istituzione di un analogo regime è previsto per altri prodotti agricoli; che è opportuno riesaminare alla luce di questa nuova regolamentazione le norme da applicare alle merci ottenute alle condizioni previste dall'articolo 3 della decisione del 28 giugno 1960 sopracitata, quando un tale regime di prelievi è applicabile a queste merci o ai prodotti che siano entrati nella loro fabbricazione; che, nell'attesa dei risultati di questo esame, è desiderabile mantenere le disposizioni vigenti; che appare tuttavia necessario precisare per tali prodotti il significato da dare alla nozione « dazi della tariffa doganale comune » che figura nell'articolo 3 della sopracitata decisione del 28 giugno 1960,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni particolari che la Commissione potrebbe essere indotta ad adottare, specie a causa dell'applicazione a taluni prodotti del regime dei prelievi agricoli istituiti nell'ambito della politica agricola comune, dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963, l'aliquota del prelievo da percepire sulle merci ottenute alle condizioni previste dall'articolo 3 della decisione del 28 giugno 1960 e dall'articolo 1 della decisione del 5 dicembre 1960, è fissata al 45 per cento.

Articolo 2

Qualora nella fabbricazione delle merci ottenute alle condizioni previste dall'articolo 3 della decisione del 28 giugno 1960 siano entrati prodotti assoggettati al regime dei prelievi agricoli, i dazi della tariffa doganale comune, relativi a tali prodotti, sono presi in considerazione ai fini del calcolo del prelievo previsto dal suddetto articolo 3, senza tenere conto del fatto che l'applicazione del regime dei prelievi agricoli nei confronti dei paesi terzi, comporti l'abolizione della riscossione di ogni dazio doganale sulle importazioni in provenienza da paesi terzi.

Articolo 3

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN